

BMC S.r.l.

MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E

CONTROLLO

D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

INDICE -SOMMARIO

1. DEFINIZIONI	1
Abbreviazioni	1
2. PROFILO DELLA SOCIETÀ	2
2.1 Caratteri generali	2
2.2 L'assetto organizzativo di BMC S.R.L.	4
2.3 Sistemi di Gestione della Qualità di BMC	5
2.3.1 Inquadramento generale	5
2.3.2 Norme di Sistema Internazionali	6
2.3.2 Sistemi Qualità di Certificazione Prodotto	7
2.3.3 Sistemi di gestione da privilegi autorizzativi	7
3. NORMATIVA	8
3.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001	8
3.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	10
3.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	19
3.4 ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	20
4. IL MODELLO BMC	22
4.1 STRUTTURA DEL MODELLO BMC	22
4.2 DESTINATARI DEL MODELLO BMC	22
4.3 PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.	23
4.3.1 Principi ispiratori del Modello	23
4.3.2 Elementi costitutivi del Modello	23
4.3.2.1 Il Sistema Deleghe BMC	25
4.4 FUNZIONE DEL MODELLO BMC	27
4.5 MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO BMC	28
4.5.1 Analisi dei rischi potenziali	29
4.5.2 Mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo	29
4.5.3 Monitoraggio e aggiornamento dei Protocolli di Controllo	30
4.5.4 Adozione del Modello BMC e suo costante aggiornamento	30
4.6 ORGANISMO DI VIGILANZA	31
4.6.1 Istituzione di un Organismo di Vigilanza	31
Autonomia ed indipendenza	31
Professionalità	32
Continuità di azione	32
4.6.2 Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza	35

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO BMC S.r.l.

Parte Generale –

4.6.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	36
4.7. RELAZIONI COMMERCIALI CON I BUSINESS PARTNERS	36
4.8. SISTEMA SANZIONATORIO	38
4.8.1 Principi Generali	38
4.8.2 Applicabilità nei confronti di operai, impiegati e quadri aziendali	39
4.8.3 Applicabilità nei confronti dei dirigenti aziendali	41
4.8.4 Applicabilità nei confronti degli amministratori	42
4.8.5 Applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con BMC	42
4.9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO BMC	43
4.10. SEGNALAZIONI DELLE IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)	44

1. DEFINIZIONI

1.1. *Attività sensibili*: le attività di BMC nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati;

1.2. *BMC o Società*: BMC S.r.l.

1.3. *Partners*: qualsiasi terza parte che agisce per conto di BMC (ivi inclusi, fornitori, intermediari, agenti, consulenti, ecc.).

1.4. *CCNL*: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente attualmente in vigore ed applicati da BMC.

1.5. *D. Lgs. 231/2001 o Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n°231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.

1.6. *D. Lgs. 24/2003 o Decreto 24/2023*: il Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva Whistleblowing).

1.7. *Delega Interna*: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile, riflessi nel sistema di comunicazioni organizzative.

1.8. *Dipendenti*: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con BMC.

1.9. *Modello*: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.10. *Organismo di Vigilanza*: l’organismo previsto dal presente Modello.

1.11. *Presidente*: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMC S.r.l.

1.12. *Reati/Reati presupposto*: la fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni.

1.13. *Soggetti Apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

Abbreviazioni

CdA: Consiglio di amministrazione

c.p.: Codice penale

c.c.: Codice civile

SG: Segreteria Generale

OdV: Organismo di Vigilanza

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ

2.1 Caratteri generali

BMC S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede in Medicina (BO) Via Roslè n. 115, con capitale sociale pari ad Euro 50.000,00, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e partita iva n. 01731111207.

La società **BMC S.R.L.**, è una **Società a Responsabilità Limitata**, adotta un sistema di *governance* caratterizzata dai seguenti organi sociali

- **Assemblea dei Soci**: a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;
- **Consiglio di amministrazione (CdA)**: incaricato di gestire l'impresa sociale.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis c.c.,
- b) 2506 ter c.c.;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- d) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- e) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- g) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- h) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- i) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale stesso.

La rappresentanza della società spetta unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chiunque agisca in rappresentanza della società deve possedere i requisiti richiesti dalle regole, dalle norme e dalle direttive del presente Modello, nonché dalle disposizioni applicabili in materia.

BMC S.R.L. è un'azienda moderna e affidabile, essendo uno dei più rinomati marchi nell'industria sportiva dei motori. Con base a Bologna, BMC è diventata un'azienda internazionale, con filiali in Cina e India nonché oltre 100 distributori in tutto il mondo.

La BMC nasce nel 1973 dalla grande passione motociclistica del suo fondatore, dott. Gaetano Bergami, come azienda di distribuzione di prodotti automobilistici e motociclistici ed è specializzata nella produzione e commercializzazione di filtri aria di altissima qualità per motori.

Il fondatore, con la collaborazione sapiente dei propri collaboratori, cominciò ad importare per il mercato italiano i Performance Kit dello specialista giapponese Yoshimura.

Dal 1973 al 1991 BMC è stata essenzialmente distributrice di accessori moto per brand come Yoshimura, Bridgestone, Kayaba Keihin, Mikuni e Cosworth.

Durante questi anni i tecnici BMC hanno assemblato molte moto sportive, scrivendo pagine importanti nella storia del motociclismo italiano.


Dal 1991 BMC comincia a distribuire materiale tecnico anche per l'automotive (Remus e Cosworth), ma il primo vero cliente è stata la Ferrari. L'attività nel campo della filtrazione dell'aria è cominciata per caso, ed è proseguita grazie alla passione e alla determinazione.

BMC si ritrovò in poco tempo a dover soddisfare una

richiesta di sviluppo per uno speciale elemento filtrante per conto del team Ferrari Formula 1. Dopo questo iniziale successo, e grazie alle competenze ottenute in anni di corse, BMC è ora fornitrice di diversi team di Formula 1, WTCC, American Le Mans, DTM, Superbike, MotoGP e molti altri

2.2 L’assetto organizzativo di BMC S.R.L.

La struttura organizzativa della Società è riportata nell’allegato organigramma funzionale.



Note

- Lo organigramma è uno strumento atto ad indicare l'ordine delle Responsabilità all'interno dell'Azienda BMC. Non costituisce elemento vincolante rispetto alla posizione/mansione ivi indicata.
- Il presente organigramma mostra la posizione gerarchica dei ruoli DOA e POA all'interno dell'organizzazione, ma rimane inteso che le linee gerarchiche definite nel Manual/Handbook DOA e POA, previa igono rispetto questa rappresentazione.
- L'ordine nei nominativi non è un ordine gerarchico.
- In blu i nuovi ingressi/modifiche recenti.

Formid: \ Rev: \ Il presente documento è una copia controllata informatica ed è scaricato da Sistema QualWise BMC. Na è consentito il stampa solo a fini di consultazione per consule. Il supporto cartaceo non costituisce copia controllata. Questo documento è di proprietà BMC. Non può essere comunicato/svilgiato a terzi e / o riprodotto senza la previa autorizzazione scritta di BMC.

Di seguito si riportano le funzioni più importanti ai fini dell'individuazione dei *process owner*:

- **CDA - Presidente del CDA:** è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società. Inoltre il CDA ha il potere di firma e bancari. Il CDA può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito per determinati atti a singoli dipendenti della società. Il Presidente del CDA ha il potere di rappresentanza della società.
- **Direzione Generale: suddivisa in Segreteria di Direzione Commerciale, Segreteria Generale** presiede allo svolgimento delle attività aziendali, coordinando le funzioni operative della Società.
- **Dipartimento Qualità di Prodotto e Qualità di Processo:** è responsabile del processo di qualità dei prodotti con personale in possesso di qualifica per il rilascio del prodotto finito.
- **Amministrazione Controllo e Finanza:** funzione che presiede la gestione dei servizi generali, la gestione delle aree amministrative e di contabilità.
- **Ufficio Risorse Umane:** si occupa della gestione del personale.
- **Reparto commerciale,** suddiviso in “*Aftermarket Products*”, *Prodotti Speciali*, *Marketing* [si occupa delle campagne di promozione dei prodotti a mezzo social nonché della veste grafica dei prodotti] e *Back Office* [cura la gestione degli ordini, preventivazione ed elaborazione di offerte commerciali, fatturazione, bollettazione, preparazione di reportistica commerciale];
- **Ufficio Acquisti:** reparto adibito alla gestione dell'acquisto di tutto il materiale necessario per svolgere l'attività d'impresa e di gestione generale del magazzino.
- **Reperti Aree Produttive:** *Ricevimento Merce*, *Logistica*, *Verniciatura dei prodotti*, *Produzione* [il quale a sua volta è diviso in Reparto Filtri e Reparto Compositi, Assemblaggi OEM (Original Equipment Manufacturer)], *Aeronautico* [si occupa esclusivamente dei prodotti destinati all'aeronautica civile in tutte le fasi].
- **Ufficio tecnico, suddiviso in Automotive e Aero:** si occupa della progettazione e dello sviluppo dei prodotti;
- **Ufficio IT:** si occupa della verifica del corretto funzionamento di tutte le infrastrutture informatiche, della configurazione di nuove macchine e apparecchiature nonché della gestione del database aziendale

2.3 Sistemi di Gestione della Qualità di BMC

2.3.1 Inquadramento generale

La norma tecnica fondamentale di riferimento, non certificabile, è la UNI EN ISO 9000:2015, che descrive i concetti e i principi fondamentali della gestione della qualità universalmente applicabili a:

- organizzazioni che perseguono un successo duraturo attraverso l'attuazione di un sistema di gestione della qualità;

- clienti che cercano di confidare nella capacità di un'organizzazione di fornire costantemente prodotti e servizi conformi alle loro esigenze;
- organizzazioni che cercano di confidare nella loro catena di approvvigionamento che i requisiti di prodotti e servizi saranno soddisfatti;
- organizzazioni e parti interessate che cercano di migliorare la comunicazione attraverso una comprensione comune del vocabolario utilizzato nella gestione della qualità;
- organizzazioni che effettuano valutazione di conformità rispetto ai requisiti della norma ISO 9001;
- fornitori di servizi di formazione, valutazione o consulenza in materia di gestione della qualità;
- sviluppatori di norme correlate.

2.3.2 Norme di Sistema Internazionali

- **UNI EN 9100:2018 - AS9100D / UNI EN ISO 9001:2015:** è lo standard riconosciuto a livello internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ) - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa. È stato elaborato dall'Aerospace and Defence Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN); la norma ha ricevuto l'approvazione delle Associazioni Nazionali e dei Servizi Ufficiali dei paesi membri di ASD, prima della sua presentazione al CEN. Tale norma è stata sottoposta a revisione per incorporare la nuova struttura e i contenuti della EN ISO 9001:2015; inoltre sono stati sottoposti a revisione i requisiti per le industrie, le definizioni e le note in risposta sia alle necessità degli stakeholder che alle revisioni della EN ISO 9001. La ISO 9001 fornisce una struttura e una serie di principi che garantiscono un approccio di buon senso alla gestione della propria organizzazione per soddisfare in modo coerente i clienti e le altre parti interessate. La certificazione ISO 9001 fornisce la base per processi e persone efficaci per fornire un prodotto o un servizio efficace nel tempo. In BMC si applica alla progettazione e fabbricazione di filtri, sistemi di filtrazione aria motore e componenti in materiale composito per il settore aeronautico, automobilistico, motociclistico, navale ed industriale.

- **IATF 16949:2016:** tale standard è stato predisposto dall'International Automotive Task Force (IATF) e dal "Comitato Tecnico" dell'ISO ed è una specifica tecnica finalizzata allo sviluppo di un sistema di gestione della qualità che prevede il miglioramento continuo, enfatizzando la prevenzione dei difetti e la riduzione delle variazioni e degli sprechi nella catena di approvvigionamento e nel processo di assemblaggio dell'industria automobilistica. L'obiettivo è soddisfare i requisiti del cliente in modo efficiente ed efficace.

È basato sullo standard ISO 9001:2015 con specifici requisiti del settore automobilistico ma non contiene i requisiti della norma ISO 9001:2015, quindi l'organizzazione deve garantire che entrambi gli standard vengano utilizzati quando si implementano i requisiti.

In BMC si applica alla progettazione e fabbricazione di componenti in materiale composito, filtri aria motore e sistemi di filtrazione aria motore attraverso processi di stampaggio poliuretano, assemblaggio, laminazione, cura in autoclave, finitura e verniciatura.

- **UNI EN ISO 14001:** è lo standard riconosciuto a livello mondiale per i Sistemi di gestione per la qualità - Sistemi di gestione ambientale. In BMC si applica alla progettazione e fabbricazione di componenti in materiale composito, filtri aria motore e sistemi di filtrazione aria motore, mediante processi di laminazione, cura in autoclave, stampaggio poliuretano, finitura, assemblaggio e verniciatura per il settore aeronautico, automobilistico, motociclistico, navale e industriale per il settore aeronautico, automobilistico, motociclistico, navale ed industriale.

2.3.2 Sistemi Qualità di Certificazione Prodotto

- **CCAP:** rispetto delle prescrizioni dettate dalla "Implementation Rules for Voluntary CCAP Mark Certification of Interior Trimming Materials: CCAP-GZ-5101:2020".

2.3.3 Certificazione Tisax

TISAX (Trusted Information Security Assessment eXchange) è un approccio di valutazione sulla sicurezza delle informazioni basato su un modello di maturity e orientato esplicitamente alle esigenze del settore automobilistico. Lo standard è accreditato dal Consorzio ENX (fondato nel 2000, è un'organizzazione che raggruppa produttori di automobili, i fornitori di filiera e quattro associazioni nazionali dell'industria automobilistica) e promosso dai suoi membri dal 2018. E' applicabile principalmente ai fornitori di primo e secondo livello, ma estendibile a supply chain più complesse, dove la valutazione dell'approccio alla sicurezza (e quindi TISAX®) è un requisito di alcuni OEM.

L'obiettivo dello standard è:

definire un livello comune di sicurezza per il settore automobilistico (il modello si basa sulla VDA-ISA);
garantire il riconoscimento delle valutazioni per ridurre costi, sforzi e complessità per produttori e fornitori (i risultati degli assessment possono essere condivisi con i potenziali clienti senza necessità di effettuarli ripetute volte);

garantire la comparabilità e la qualità delle valutazioni;

condividere best practice e lezioni apprese;

permettere ai partecipanti di decidere a chi possono essere rivelati i risultati e il grado di dettaglio degli stessi.

TISAX combina le precedenti Regole sulla sicurezza delle informazioni (ISA) del Verband der Automobilindustrie (VDA) tedesco con l'Appendice A (Controlli tecnici) della ISO / IEC 27001 così come alcuni requisiti sulla privacy.

2.3.4 Sistemi di gestione da privilegi autorizzativi

I seguenti sistemi sono presenti nel Sistema di Gestione della Qualità ma sono regolati da Autorità civili e non da standard internazionali e si sostanziano non in sistemi di gestione ma in privilegi riconosciuti da tali Autorità le cui documentazione e regolamentazioni sono coesistenti e coerenti con il sistema in essere ma sono parallele ed indipendenti dal Sistema Qualità ISO di BMC.

- **DOA:** EASA (European Union Aviation Safety Agency – Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) Design Organization Approval. È un'approvazione che deve essere ottenuta da ogni organizzazione di progettazione che, in relazione ai prodotti ai quali si applica l'art. 2 del Regolamento (UE) 2018/1139, richiede:

- un certificato di tipo o certificato di omologazione;
- un'approvazione di una modifica Maggiore;
- un certificato di tipo supplementare.

La procedura per ottenere il DOA è definita nel Regolamento (UE) 748/2012

Il rilascio del DOA ad una organizzazione di progettazione comporta degli obblighi e dei privilegi quali ad esempio la possibilità di approvare autonomamente le modifiche minori di un prodotto certificato.

Attesta il rispetto dei requisiti di aeronavigabilità e dei privilegi e limitazioni riconosciute a BMC da EASA per la progettazione di parti di applicazione aeronautica.

- **POA:** EASA Production Organization Approval. Certifica il rispetto dei requisiti contenuti nella Parte 21, annessa al Regolamento (UE) 748/2012, Sezione A Sottoparte G da parte di BMC relativamente alla progettazione di parti di applicazione aeronautica.

3. NORMATIVA

3.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni normative concernenti la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito *“Decreto”*), ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità della persona giuridica qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (*Soggetti Apicali*), nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti).

Si sottolinea che la responsabilità della società è:

- “aggiuntiva e non sostitutiva” a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il reato (responsabilità che quindi resta regolata dal diritto penale comune);
- *diretta ed autonoma* rispetto a quella della persona fisica.

La responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose (reati – presupposto).

Per tali motivi l’apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore in caso di commissione dei Reati ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro differenti tipi di sanzione, che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (art. 22): le sanzioni amministrative pecuniarie (art.10), le sanzioni interdittive (art.13), la pubblicazione della sentenza (art. 18) e la confisca (art.19).

La sanzione base comminata per ogni illecito amministrativo dipendente da Reato, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio del decreto, è la sanzione pecuniaria.

Nella commisurazione della suddetta sanzione si fa riferimento ad un duplice limite quantitativo e qualitativo attraverso il sistema delle quote: in relazione a ciascun Reato viene stabilita una quota, che deve necessariamente rispettare un quantum minimo e massimo, che si assesta tra le 100 e le 1000 quote e che può avere un valore che oscilla dai 258 euro ai 1.549 euro.

I criteri di riferimento per la determinazione del numero delle quote da irrogare (art.11 del Decreto) sono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività messa in opera da quest’ultimo per prevenire il Reato.

Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive temporanee (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni)¹², quali:

- a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

^{1 2} La sanzione interdittiva può essere definitiva se l’ente ha tratto dal Reato un profitto rilevante e se è già stato condannato all’interdizione temporanea almeno 3 volte negli ultimi 7 anni.

- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o connessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

Il giudice può erogare le predette misure quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione (in quest'ultimo caso, le carenze organizzative devono averne determinato o agevolato la commissione);
- sussiste la reiterazione dell'illecito.

Nei casi di applicazione delle sanzioni interdittive, può essere anche disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

3.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico della persona giuridica, sono le seguenti (di seguito "Reati"):

Artt. 24) e 25) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° co., n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986);
- Peculato (limitatamente al primo co.) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari della Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

Art. 24 - bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimento di sicurezza nazionale cibernetica.

Art. 24-ter) Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto co.);

- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto co., c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art.601 bis c.p. inserito limitatamente all'ipotesi di reato scopo ex art. 416, co. 6. c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Art. 25-bis) Reati di falso nummario

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Art. 25-ter Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [reato inserito aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023].

Art. 25-quater Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999

Art. 25-quater.1 Infibulazione (Legge 7/2006)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.);

Art. 25- sexies Reati di Market Abuse

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.);
- Manipolazione di mercato (art. 185 t.u.f.);

Art. 25- septies) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge 123 / 2007);

Art. 25 - octies) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonche' Autoriciclaggio²;

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)³;

² Il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 – di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla «lotta al riciclaggio mediante diritto penale» introduce nell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 nuovi reati presupposto dei «delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

³ Il principio di tassatività dei reati-presupposto è stato messo in discussione dai più recenti orientamenti interpretativi secondo i quali l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche per fattispecie (da cui è derivato il provento illecito che caratterizza l'autoriciclaggio) non comprese nel catalogo dei reati presupposto del Decreto 231. A tal proposito, BMC aderisce all'orientamento interpretativo secondo cui la responsabilità 231 dell'ente deve invece essere circoscritta ai casi in cui il reato base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto 231; in ogni caso, qualora tale responsabilità dovesse ritenersi configurabile anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato presupposto, al fine di proteggere BMC dal rischio di commissione di fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, sono state previste nel Modello misure di prevenzione e strumenti di controllo a presidio dei sopra citati rischi-reato che possano derivare anche da fattispecie differenti dai reati presupposto contemplati dal Decreto 231.

Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);
- Delitto di «frode informatica» (art. 640 ter c.p.).

Art. 25 – novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 co. 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 co. 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 co. 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 co. 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Art. 25 – decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25 – undecies Reati Ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o Deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA);
- Inquinamento / Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA - richiamo da intendersi riferito all'art. 452quaterdecies del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA);
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA);
- Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti - Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA);
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992);
- Utilizzo di Sostanze Lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1993);

- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007).

Art. 25 – duodecies Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

- Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, co. 12-bis D.Lgs. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e co. 5, D.Lgs. n. 286/1998).

Art. 25 – terdecies Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, co. 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018);

Art. 25 – quaterdecies Frode Sportiva

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività da giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/1989).

Art. 25 – quinquiesdecies Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione Infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000);
- Omessa Dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2bis D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- Indebita Compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

Art. 25 – sexiesdecies Contrabbando

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973).

Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Legge n.146 /2006 : Criminalità organizzata transnazionale

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990)
- Reato concernente il traffico di migranti (art. 12 D. Lgs 286/1998)
- Induzione a rendere dichiarazioni o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

3.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La Società può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (come previsto dall'art. 4 del Decreto).

Ove questi siano commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'art 6 co. 2 C.P., la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

Per quanto riguarda i reati commessi interamente all'estero da soggetti riconducibili alla Società, quest'ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

3.4 ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell'ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere “nell'interesse o a vantaggio della società” e non “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente.⁴

Al riguardo, nella predisposizione del Modello, e nella sottostante valutazione dei rischi, si è tenuto conto del recente orientamento della Cassazione – ribadito anche dalle Linee Guida di Confindustria - che evidenzia la nozione di interesse in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta⁵. Il vantaggio si caratterizza invece nei reati dolosi come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo¹¹, anche in termini di risparmio di spesa⁶. La nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l'evento lesivo non esprime l'interesse dell'ente e non si traduce in un vantaggio per lo stesso: in tali casi l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici)⁷.

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all'ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati.

Il Decreto prevede infatti, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità per l'ente quando questo dimostri:

⁴ Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'interesse è quello che ha animato *ex ante* la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello obiettivamente conseguito *ex post* per effetto dell'illecito (Cass., sez II pen., 20.12.2005 – 30.01.2006, n. 3615).

⁵ Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020. ¹¹ Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018.

⁶ Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020.

⁷ Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020.

- di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza all’interno della società, dotato di completa autonomia di iniziativa e controllo, nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza a tale scopo preposto.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l’assenza di colpa organizzativa, cioè che il Reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione. Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di rischio di commissione dei Reati attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
5. configurare un sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso;

L’adozione del Modello è responsabilità dell’organo dirigente.

Il Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

4. IL MODELLO BMC

4.1 STRUTTURA DEL MODELLO BMC

Il Modello di BMC è costituito da:

- la Parte Generale ove sono illustrati il profilo della società, la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del modello (sistema di corporate governance, sistema di controllo interno, principi del sistema deleghe, codice etico), la funzione del Modello, le modalità di costruzione del Modello, la struttura del Modello, i destinatari, il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione e per le modifiche e l'aggiornamento.
- la Parte Speciale, il Codice Anticorruzione e i Protocolli adottati (ad uso esclusivo interno alla Società) nonché il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare Aziendale in conformità al sistema di cui al CCNL applicato (descritto altresì nel successivo par. 4.8);
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza che verrà adottato dall'Organismo stesso.

4.2 DESTINATARI DEL MODELLO BMC

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti di BMC, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a BMC, operano su mandato o sono legati a BMC da contratti rientranti nella c.d. para-subordinazione.

La Società comunica il presente Modello attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con BMC. A tal fine BMC organizza attività formative volte a far conoscere il Modello a tutti i soggetti interessati come previsto nel successivo 4.9.

BMC condanna qualsiasi comportamento che sia difforme alla legge e alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di BMC ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

Il modello si applica anche nei confronti dei Business Partners in virtù di quanto specificato nel successivo par. 4.7.

4.3 PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.

4.3.1 Principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del proprio Modello, BMC si è ispirata alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”, elaborate da Confindustria, emanate il 7 Marzo 2002, ed aggiornate il 31 Marzo 2008, il 23 Luglio 2014 e, da ultimo, il 25 Giugno 2021.

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla società e individuazione delle eventuali aree di miglioramento nell’ottico di prevenzione dei Reati;
- predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l’insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure/protocolli;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

4.3.2 Elementi costitutivi del Modello

Come sopra indicato, il Modello di BMC si compone, oltre che della presente Parte Generale e delle successive Parti Speciali, anche di una serie ulteriore di elementi per migliorare l’efficacia del sistema

di controllo preventivo predisposto in azienda e rilevanti anche ai fini del D. Lgs. 231/2001 (v. sopra par. 4.1 - Struttura del Modello BMC).

L'esigenza di includere nel perimetro del Modello adottato da BMC in conformità al D. Lgs. 231/2001 anche un set di presidi e procedure di controllo e di documenti, deriva *non solo* dalla necessità per la Società di tenere conto dei presidi e delle procedure di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sulle Attività Sensibili, *ma altresì*: (a) dal fatto che l'eterogeneità delle fattispecie dei Reati e il diverso impatto che esse hanno sulle attività aziendali richiede un articolato approccio all'attività di predisposizione e implementazione dei relativi presidi e procedure di controllo e (b) dal fatto che è la stessa normativa applicabile a richiedere la predisposizione e implementazione di specifici documenti di *compliance* (si pensi, al Codice Etico o al Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008).

Conseguentemente oltre alla Parte Generale ed alla Parte Speciale il Modello di BMC si compone anche dei seguenti allegati

- **Allegato A: Codice Etico**, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per BMC anche a beneficio di tutti i portatori di interesse o cosiddetti "stakeholders"
- **Allegato B: Codice di Condotta Anticorruzione**, il quale garantisce i principi di trasparenza, assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui BMC e tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per BMC svolgono la propria attività. Tale documento stabilisce inoltre la politica di BMC in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità ed intrattenimenti (ossia erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni) affinché vengano rispettati i più elevati standard di integrità e non sorga il sospetto di una motivazione inappropriata alla base dell'offerta o dell'accettazione dell'omaggio o dell'atto di ospitalità, ovvero un'influenza indebita esercitata sul ricevente o da parte del ricevente che accetti tale offerta.
- **Allegato C: BMC Compliance Tools** (ad uso esclusivo interno della Società) che si compone dei seguenti documenti:
 - 01- il Regolamento aziendale;
 - 02- il Manuale della Qualità di BMC, che disciplina tutti i sistemi di gestione in BMC e ne costituisce il fulcro centrale;
 - 03- il protocollo "Gestione delle emergenze e disaster recovery";
 - 04- il protocollo "Gestione ambientale";

- 05- il protocollo “Gestione IT”;
- 06- il protocollo “Gestione non conformità”;
- 07- il protocollo “Gestione delle verifiche e controlli sistema produttivo”;
- 08- il protocollo “Gestione dei processi commerciali clienti speciali”;
- 09- il protocollo “DVR BMC 2024”;
- 10- il protocollo “Gestione fornitori e approvvigionamento”;
- 11- il protocollo “Risorse Umane”;
- 12- il protocollo “Politica Qualità ed Etica”;
- 13- il protocollo “Gestione Progettazione e Sviluppo”;
- 14- il protocollo “Clausole Contrattuali di Compliance 231”.
- **Allegato D: Protocollo Whistleblowing**, già adottato da BMC

4.3.2.1 Il Sistema Deleghe BMC

Per “delega” o “delega gestionale interna” si intende quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema organizzativo. Per “procura” s’intende l’atto giuridico unilaterale (nella forma di atto pubblico o in forma semplice) con cui BMC attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all’abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da ciò discende l’utilità dello stesso sia nella prevenzione della commissione di Reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

In coerenza con quanto sopra, il Sistema Deleghe BMC si fonda sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la relativa responsabilità nell’ambito dell’organizzazione;
- L’assegnazione e la revoca di deleghe o di procure avviene in coerenza con i ruoli ricoperti nell’organizzazione ed in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO BMC S.r.l.

Parte Generale –

- ciascuna delega o procura riporta una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore, e dei limiti per l'esercizio degli stessi;
- i poteri di spesa previsti nelle deleghe o nelle procure devono essere adeguati al ruolo ricoperto;
- è prevista una policy di firma congiunta per le operazioni finanziarie e bancarie.

In merito alle modalità di attribuzione delle procure notarili si precisa quanto segue:

1. Il potere di delegare poteri mediante procura notarile spetta unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in funzione degli specifici poteri agli stessi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e fatte salve specifiche delibere consiliari.

2. I soggetti ai quali sono attribuibili poteri sotto forma di procura notarile sono:

(i) i titolari di una specifica funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza verso terzi, ai quali viene conferita una "procura" sotto forma di atto notarile di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti nell'ambito dell'organizzazione;

3. I poteri attribuibili mediante procura notarile sono:

□ poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale.

□ poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della società, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

4. I soggetti ai quali sono attribuibili poteri mediante procura semplice sono i dipendenti che nell'esercizio delle responsabilità connesse al loro ruolo o abbiano contatti con interlocutori esterni ma non con pubbliche amministrazioni (clienti, fornitori, ecc.).

5. I destinatari di delega gestionale interna sono i dipendenti che necessitano in ogni caso di specifiche deleghe su processi interni normati (da procedure, istruzioni operative, policy, ecc.) di cui sono l'owner. Per garantire un meccanismo di costante aggiornamento del Sistema Deleghe BMC, è prevista una revisione periodica su base annua; in ogni caso si procederà alla revisione del sistema deleghe in occasione

- della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (costituzione/superamento di unità organizzative di primo livello, ecc.);
- di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura;
- di uscita dall'organizzazione aziendale di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitano di poteri aziendali;

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

4.4 FUNZIONE DEL MODELLO BMC

Con l'adozione del Modello, BMC intende:

1. adempiere compiutamente alle previsioni di legge ed ai principi ispiratori del Decreto attraverso la formalizzazione di un sistema strutturato ed organico, già esistente in azienda, di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle relative Attività Sensibili;
2. costituire uno strumento efficace di gestione aziendale, riconoscendo al Modello anche una funzione di creazione e protezione del valore dell'azienda stessa.

Infatti, attraverso l'adozione del Modello, BMC si propone di:

- a) consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- b) prevedere un sistema di monitoraggio costante dell'attività aziendale volto a consentire a BMC di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione dei Reati stessi;
- c) fornire adeguata informazione ai dipendenti ed a coloro che agiscono su mandato di BMC o sono legati a BMC, in merito a:
 - (i) le attività che comportano il rischio di commissione dei Reati in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre regole di condotta/procedure aziendali (oltre che alla legge);
 - (ii) le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne di BMC.
- d) diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte di BMC di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- e) prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

A tal fine, il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando misure dirette ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, BMC adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico, nel Codice di Condotta Anticorruzione di BMC, nel protocollo “Risorse Umane (PS-0001) e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l’identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all’interno dell’organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l’attività in concreto svolta da BMC;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte da BMC, la sua articolazione funzionale e l’organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell’impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

4.5 MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO BMC

Al fine di garantire la predisposizione ed il costante aggiornamento del Modello ai sensi dell’art. 6 del Decreto, BMC ha intrapreso un processo di analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l’area o il settore e con quali modalità si possano verificare i Reati di cui al Decreto, ispirandosi all’approccio metodologico di Confindustria, le cui principali fasi metodologiche sono di seguito descritte:

- a) mettere in atto un **processo di valutazione dei rischi** composto delle seguenti due fasi:
 - 1. Identificazione dei rischi:** che si concretizza in un’analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01.
 - 2. Progettazione del sistema di controllo:** ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- b) prevedere un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia

instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;

c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito “**Organismo di Vigilanza**”) che possieda requisiti di Autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità, e la competenza per vigilare sull'**effettività** del modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'**adeguatezza** dello stesso. In quest'ottica, BMC ha avviato una serie di attività, suddivise in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in conformità al Decreto, che vengono di seguito esposte:

4.5.1 Analisi dei rischi potenziali

BMC ha adottato il Modello con i reati inclusi nel D. Lgs. 231/01 sulla base di una prima analisi delle proprie attività sensibili e dei protocolli di controllo.

Nell'identificazione e nella valutazione dei rischi-reato BMC ha tenuto conto della definizione di interesse e vantaggio derivante dalla più recente interpretazione giurisprudenziale (come specificato sopra nel par. 3.4), secondo cui la nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l'interesse o vantaggio si riferiscono alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici).

4.5.2 Mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo

In sede di stesura del Modello nonché in occasione della prima attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e successivamente ogniqualvolta si renderà necessario procedere a un aggiornamento della mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo (come si è visto, ad esempio perché la normativa 231 viene estesa a nuovi reati o mutano le condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali), BMC:

- identifica i temi di *compliance* rilevanti per il (nuovo o meno) *business*;
- esamina la normativa applicabile al citato *business* in relazione al quale viene condotta l'attività di *risk assessment* attraverso la mappatura delle leggi, della regolamentazione e delle *best practices* applicabili;
- valuta il grado di applicabilità in astratto delle fattispecie di Reato previste dal Decreto, alla luce del Profilo della Società, e degli specifici ambiti in cui BMC opera;

- definisce un *action plan* per l'attività di mappatura; e

All'esito si procede a:

- identificare e analizzare le attività aziendali sensibili alla luce dei reati-presupposto;
- identificare i soggetti coinvolti nell'attività sensibile e le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;
- identificare e valutare il sistema di controlli preventivi esistenti nelle attività sensibili, considerando l'ambiente di controllo aziendale e gli specifici protocolli di controllo;
- valutare il rischio residuo, predisponendo eventuali piani operativi di miglioramento;
- attuare un monitoraggio costante delle attività aziendali sensibili riferite alla propria direzione, attraverso la periodica revisione delle Schede Attività Sensibili, con il fine, tra l'altro, di mantenere costantemente aggiornata la mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e valutare l'idoneità e l'efficacia relativi Protocolli di Controllo adottati;

contribuendo così alla progettazione e al miglioramento continuo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e all'informazione operativa per quanto di competenza.

L'**Organismo di Vigilanza** ha caso il potere/dovere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e richiedere l'analisi di ulteriori attività potenzialmente a rischio che in funzione dell'evoluzione legislativa o dell'attività di BMC potranno essere ricomprese nel novero delle Attività sensibili.

4.5.3 Monitoraggio e aggiornamento dei Protocolli di Controllo

La Direzione Generale svolgerà un'attività di costante monitoraggio e periodico riesame del risk assessment delle Attività sensibili onde consentire a BMC di garantire un costante monitoraggio dei protocolli di controllo esistenti rispetto alle specifiche aree/Attività sensibili al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia con l'obiettivo di mantenere il Modello adeguato rispetto alla realtà aziendale.

Con lo stesso obiettivo, l'Organismo di Vigilanza di BMC, ha il compito di monitorare l'effettivo funzionamento e applicazione delle procedure e dei protocolli organizzativi indicati nel Modello.

4.5.4 Adozione del Modello BMC e suo costante aggiornamento

Conclusa l'attività di mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e dalle disposizioni codicistiche, il Consiglio di Amministrazione di BMC delibera l'adozione (o l'aggiornamento) del Modello.

1. In aggiunta ai casi sopra citati (l'estensione della normativa 231 a nuovi reati o il mutamento delle condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali), il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza provvede ad adeguare e aggiornare tempestivamente il Modello qualora siano individuate violazioni o elusioni delle

prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

2. Le proposte di modifica del Modello devono essere preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

3. In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il Presidente può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza nonché adeguamenti puramente formali quali ad esempio l'aggiornamento della lista dei reati e l'elenco delle parti speciali nella parte generale del Modello, l'aggiornamento della descrizione di BMC etc.. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

4. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza. Quanto previsto si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera delle funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere il proprio parere.

4.6 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.6.1 Istituzione di un Organismo di Vigilanza

1) REQUISITI

1.1) Il Consiglio di Amministrazione istituisce l'**Organismo di Vigilanza**, in composizione monocratica o collegiale (n. 3 membri), con l'osservanza dei requisiti di seguito indicati:

Autonomia ed indipendenza

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 lettera *b*) del Decreto, l'Organismo deve essere dotato di “*autonomi poteri di iniziativa e controllo*”. I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Si tratta di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale. L'autonomia è in primo luogo rispetto alla società, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'OdV deve poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non deve essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione dell'attività sua propria. Esso agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, il Consiglio di

Amministrazione attribuisce all'OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui l'OdV fornisce annualmente adeguata rendicontazione.

Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile, requisiti questi che debbono essere tipici dell'organo nel suo complesso e conseguentemente anche dei singoli membri che lo compongono. Deve disporre di tutte le cognizioni tecniche per espletare con la massima serietà ed efficacia le funzioni ad esso affidate (anche avvalendosi di competenze tecniche esterne). Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

Al fine di assicurare la garanzia di efficacia e costante attuazione del Modello è necessaria una struttura che lavori a tempo pieno alla vigilanza, al controllo ed al monitoraggio del rispetto e dell'adeguatezza del Modello, ossia capacità di esercitare in modo continuativo i poteri di controllo, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno, disponendo dei necessari poteri d'indagine.

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione delle proprie attività di controllo ha libero accesso a tutti i dati dell'azienda e può disporre di tutte le funzioni e strutture aziendali.

1.2) Ciascun componente dell'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità:

1. Per autonomia e indipendenza s'intende l'assenza di compiti operativi, di ingerenze, interferenze e condizionamenti, di tipo economico o personale, da parte di soggetti e organi della Società e, in particolare, da parte degli organi di vertice, l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e l'assenza di relazioni di parentela con i membri degli organi sociali e con il vertice aziendale.

Inoltre l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV nel suo complesso sono garantite dal posizionamento riconosciuto allo stesso nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, dai necessari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri, dalle linee di riporto verso il vertice aziendale attribuite allo stesso, dal fatto che l'OdV autoregolamenta il suo funzionamento, la sua attività e le sue decisioni con proprio regolamento e dal fatto che esso dispone di un budget adeguato che gli consente anche, tra le altre cose, di avvalersi del supporto di consulenti esterni.

2. Per professionalità s'intende che i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di specifiche e complete capacità professionali⁸, che variano dalle competenze di natura giuridica

⁸ Confindustria fa esplicito riferimento alle conoscenze tecniche proprie di un'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, quali il campionamento statistico, le tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, le misure per il loro contenimento (procedure

(societaria, penale, civile, amministrativa e procedurale), a quelle di natura contabile, di risk management e compliance aziendale nonché di natura organizzativa, a cui si aggiungono anche quelle in materia di anti-infortunistica e sicurezza del lavoro.

3. Per onorabilità s'intende:

- (i) l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del cc;
- (ii) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- (iii) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurata e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - per le fattispecie di reato previste dal Decreto.
- (iv) non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

2) CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E REVOCA DEL MANDATO

2.1) Costituiscono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'OdV:

- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, compreso il caso di attribuzione all'Organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con tali requisiti;
- i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori di BMC;
- la sussistenza di rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con BMC (ivi incluse la carica di Consigliere di Amministrazione di BMC o di sue controllate) e/o con i rispettivi amministratori. Con la precisazione che il pagamento di un compenso

autorizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, ecc.), il *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi.

alla persona, interna od esterna all'ente, non costituisce necessariamente causa di "dipendenza". Le Linee Guida di Confindustria precisano che, nel caso di composizione mista dell'organismo di vigilanza, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'organismo di vigilanza dovrà essere valutato nella sua globalità;

□ la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

□ la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;

□ un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (di seguito, "TUF");

□ una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Società in relazione, rispettivamente, a reati previsti dal Decreto o agli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF da cui risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. d) del Decreto;

□ un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nel Regolamento, ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;

□ la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento dell'OdV;

□ la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'OdV.

□ ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, tale da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza dei membri dell'OdV;

2.2) A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;

2.3) Ai fini dell'assunzione dell'incarico, i componenti dell'OdV trasmettono al Consiglio di Amministrazione di BMC il proprio curriculum e l'attestazione relativa all'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2.1), impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e in conformità al Codice Etico e al Modello di BMC, nonché a comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione di BMC il sopravvenire di cause di revoca.

2.4) In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di BMC, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'OdV ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

2.5) La revoca del mandato conferito a uno o più componenti dell'OdV può avvenire soltanto per "giusta causa", ossia al ricorrere di una delle condizioni richiamate agli artt. 2.1, 2.2 e 2.4, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di BMC, sentiti gli altri membri dell'OdV.

3) SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'OdV

3.1) In caso di rinuncia, revoca o impedimento prolungato o definitivo di un componente dell'OdV, quest'ultimo ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione di BMC, il quale valuta la sua sostituzione.

3.2) In caso di rinuncia o revoca del Presidente, la Presidenza è assunta, pro tempore, dal componente dell'Organismo più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente.

3.3) In caso di rinuncia o revoca di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di BMC, sentito il Collegio Sindacale, provvede a nominare un nuovo OdV.

3.4) Nell'ipotesi in cui i componenti dell'OdV ricoprono in BMC altri incarichi o cariche e queste ultime cessano, decadono anche da componenti dell'OdV per effetto della cessazione delle stesse e sono sostituiti da coloro che vi subentrano.

4.6.2 Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul funzionamento ed efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello nelle Attività sensibili, deve essere portata a conoscenza dell'OdV qualsiasi informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive o a comportamenti non in linea con le regole indicate nel Modello (allegati compresi).

Tale obbligo di informazione all'OdV è rivolto:

al management e alle funzioni aziendali di primo livello relativamente alle attività svolte nelle Aree Sensibili e riguarda:

(i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (informativa costante e periodica);

(ii) le anomalie o atipicità riscontrate, all'occorrenza, nell'ambito delle informazioni disponibili (informazioni ad hoc);

□ al personale di BMC ed ai suoi collaboratori, i quali hanno facoltà di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza per segnalare irregolarità o violazioni del Modello.

4.6.3 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza di BMC si dota di un apposito regolamento.

4.7. RELAZIONI COMMERCIALI CON I BUSINESS PARTNERS

Relativamente ai rapporti con i *Business Partners*, BMC ha ritenuto di dare concreta applicazione ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231, adottando (e applicando selettivamente sulla base di una valutazione fondata sulla diversa tipologia di Business Partner) le seguenti misure:

- lo svolgimento di una specifica *due diligence* etica preventiva sui fornitori intesi in senso ampio e comprensivi, inclusi i fornitori di servizi come gli agenti e i consulenti ed esclusi solamente i prestatori d’opera intellettuale;
- l’inserimento, nelle Condizioni Generali di Fornitura e negli standard contrattuali, di clausole di *compliance* secondo le finalità descritte di seguito (tali clausole prevedono, oltre a quanto si dirà *infra*, il necessario rispetto da parte del fornitore della normativa applicabile, delle applicabili previsioni del Modello di BMC, un diritto di *audit* sulle attività svolte dal fornitore al fine di verificarne, tra l’altro, il corretto adempimento agli obblighi di *compliance* su di esso incombenti);
- l’inserimento nei contratti con i fornitori dell’impegno al rispetto del Codice di Condotta Fornitori (contenuto nel paragrafo 8 protocollo Politica Qualità ed Etica PCR 01), che sintetizza la politica di sostenibilità di BMC, indicando i principi che i fornitori devono rispettare, sottoscrivere e trasferire lungo la loro catena di fornitura.
- l’inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a BMC la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via “cautelare”) uno dei “reati presupposto” contemplati dal D. Lgs 231/2001;
- l’inserimento nei contratti di prestazione intellettuale, ove possibile, della facoltà di recesso *ad nutum*, ossia della facoltà di recedere non solo, ma anche, per ragioni di Compliance.

Inoltre, ogniqualvolta sia il Cliente a proporre clausole contrattuali facenti riferimento a valori etici, BMC richiede che entrambe le parti assumano, l’una nei confronti dell’altra, l’obbligo di osservare il proprio Codice Etico e di non incorrere in fattispecie che violano una condotta.

L’inserimento delle suddette clausole (di seguito denominate “**Clausole 231**”) nei propri rapporti con i *Business Partners* ha le seguenti finalità:

✦ Etica: valorizzare l’importanza e l’essenzialità che BMC riconosce all’agire dei soggetti con cui entra in contatto;

‡ Informativa: mettere a conoscenza delle proprie controparti i valori etici, come riportati nel proprio Codice Etico, ed i principi di comportamento, come previsti dal Modello 231, cui BMC ispira la propria condotta;

‡ Cautelativa: tutelare la propria reputazione, tramite la facoltà di risolvere il contratto, ove lo ritenga opportuno, qualora alla controparte venga ascritto uno dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs 231/2001. Resta inteso che, indipendentemente dall’inserimento della “Clausola 231” la finalità Cautelativa è comunque soddisfatta ogniqualevolta nel contratto sia concessa a BMC facoltà di recesso *ad nutum*. È da sottolineare che l’esigenza di perseguire le finalità di cui sopra è diversamente avvertita in dipendenza della natura della controparte; pertanto, BMC nel valutare l’opportunità di inserire le Clausole 231, considera:

- il rapporto consolidato negli anni: controparti con cui BMC ha un rapporto consolidato negli anni e che hanno dimostrato la propria completa adesione ed attenzione al rispetto di valori etici condivisi, permettono di considerare le finalità Etica ed Informativa come implicite e già raggiunte, nel contempo riducendo ad un livello trascurabile, sulla scorta dell’esperienza maturata, la necessità di perseguire la finalità Cautelativa.

- l’attenzione della controparte agli aspetti di Compliance: società notoriamente e concretamente attente ai principi di cui è espressione il D. Lgs. N. 231/2001, da un lato sono solitamente propense ad accettare (quand’anche non siano loro stesse a proporle perché dotate di Modello) l’inserimento di “Clausole 231”, ovvero di clausole simili trattandosi di società estere, dall’altro permettono di considerare le finalità Etica ed Informativa come implicite e già raggiunte, e di considerare il rischio protetto dalla finalità Cautelativa trascurabile.

- il prestigio e la notorietà della controparte: vi sono casi in cui il beneficio d’immagine che BMC trae dal rapporto con talune controparti viene valutato come sensibilmente superiore alla finalità Cautelativa protetta tramite l’inserimento dalle Clausole 231.

Con riferimento a quei particolari *Business Partners* costituiti dalle *joint ventures* (a cui devono assimilarsi altresì i consorzi, associazioni temporanee di impresa - ATI -, associazioni, accordi di collaborazione o altri enti con o senza personalità giuridica), BMC dovrà far sì che i rappresentanti da essa indicati negli (eventuali) organi di gestione delle stesse promuovano i principi e i contenuti del Modello e dei Compliance Tools negli ambiti di rispettiva competenza.

4.8. SISTEMA SANZIONATORIO

4.8.1 Principi Generali

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne previste (cfr. art. 6, co. secondo, lett. e, art. 7, co. quarto, lett. b), ivi incluso il Protocollo Whistleblowing (di cui si tratterà nel paragrafo 4.10).

Le regole imposte dal Modello sono assunte da BMC in piena autonomia data la necessità di assicurare il rispetto del precetto normativo che incombe sulla medesima.

Essenziale alla funzionalità del Modello e dei relativi Protocolli (ivi incluso il Protocollo Whistleblowing, è la predisposizione di un corretto sistema disciplinare; l'eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, gli amministratori nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con BMC.

Ogni violazione del Modello o dei Protocolli stabiliti in attuazione dello stesso, ivi incluso il Protocollo Whistleblowing, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Tra le violazioni del Modello rientrano anche le violazioni delle misure a tutela del segnalante previste dal Protocollo Whistleblowing.

Resta inteso che nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile, anche con sentenza di primo grado, della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Conseguentemente, la valutazione rispetto all'applicazione del sistema disciplinare viene effettuata anche nei confronti di chiunque violi tali misure, o effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

L'Organismo di Vigilanza, dall'inizio del rapporto con BMC, attraverso strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

4.8.2 Applicabilità nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)

Il Sistema Disciplinare interno alla società prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei vigenti CCNL.

Per i Dipendenti non dirigenti di BMC S.R.L. le sanzioni applicabili (nel rispetto del CCNL di categoria) sono:

- richiamo verbale.

▸ Tale provvedimento è applicato in casi di inosservanza lieve dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello; inosservanza lieve dei protocolli di prevenzione aziendale (ivi incluso il Protocollo Whistleblowing); tolleranza di inosservanze lievi o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale.

▸ Si ha “*inosservanza lieve*” quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società;

- ammonizione scritta.

▸ Tale provvedimento è applicato in caso di recidività dell'inosservanza; inosservanza ripetuta dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello; inosservanza ripetuta dei protocolli di prevenzione aziendale (ivi incluso il Protocollo Whistleblowing); tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale; mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni.

▸ Si ha “*inosservanza ripetuta*” quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo.

- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare.

▸ Tale provvedimento è applicato quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, si verifica che le precedenti mancanze rivestono una maggiore importanza; inosservanza grave dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello; inosservanza grave dei protocolli di prevenzione aziendale (ivi incluso il Protocollo Whistleblowing); nell'ambito dei flussi informativi all'O.d.V., violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, senza conseguenze; omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze ripetute o gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;

ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni.

▸ Si ha “*inosservanza grave*” quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;

- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.**

▸ Tale provvedimento è applicato in caso di violazione colposa dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello; violazione colposa dei protocolli di prevenzione aziendale (ivi incluso il Protocollo Whistleblowing); omessa segnalazione o tolleranza di violazioni colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale; nell'ambito dei flussi informativi all'O.d.V., grave violazione delle misure di tutela del segnalante nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate se con conseguenze negative in capo al soggetto segnalato e/o all'azienda; ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni (quando questo comporta danno o sanzione per la Società).

▸ Si ha “*violazione colposa*” quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonché abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto all'inosservanza.

- **licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.**

▸ Tale provvedimento è applicato in caso di violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal documento portante del Modello, dal Codice Etico, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

a) infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso;

b) compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o dei relativi principi generali di comportamento, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

c) infrazione dolosa di procedure aziendali e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

▸ Si ha “**violazione dolosa o grave con colpa**” quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate da particolare gravità e presenza di colpa e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

- **sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/2001.**

▸ Tale provvedimento è applicato nei confronti di Dipendenti, sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari. L’allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al Dipendente interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. Il Dipendente allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo al procedimento penale ex D.Lgs. 231/2001, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

4.8.3 Applicabilità nei confronti dei dirigenti aziendali

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello, ivi incluso il Protocollo Whistleblowing, è compiuta da parte di dirigenti aziendali si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tali casi, inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso e, ove possibile, l’assegnazione a diverso incarico.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all’intensità del vincolo fiduciario correlato all’incarico conferito.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi incluso il Protocollo Whistleblowing, nel senso

che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, ivi incluso il Protocollo Whistleblowing, senza darne immediata informazione e, ove richiesto dal titolare del potere disciplinare, parere dell'Organismo di Vigilanza.

4.8.4 Applicabilità nei confronti degli amministratori

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello, ivi incluso il Protocollo Whistleblowing, è compiuta da parte di Amministratori e Sindaci, il Presidente dell'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad applicare, nei confronti dei responsabili, le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

4.8.5 Applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con BMC

Come si è visto nel precedente par. 4.7, nei rapporti con i Business Partners, BMC ha, tra l'altro, previsto l'applicazione del Modello, anche nei confronti dei *Business Partners* in virtù di quanto previsto dalle Clausole 231.

Si ricorda che queste, dal punto di vista sanzionatorio:

- in tutti i rapporti con i suddetti soggetti devono, quindi, prevedersi, laddove possibile, tali specifiche clausole risolutive espresse, in particolare all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché devono essere previste specifiche clausole di risarcimento del danno procurato e di manleva;
- la violazione e l'inosservanza dei principi fondamentali del Modello, così come sintetizzati nel presente documento da parte dei terzi potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fino a comportare anche la risoluzione del contratto ed in ogni caso legittimerà BMC S.R.L. a richiedere il risarcimento dei danni.

4.8.6 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Come si è visto nel precedente par. 4.7, nei rapporti con i Business Partners, BMC ha, tra l'altro, previsto l'applicazione del Modello, anche nei confronti dei *Business Partners* in virtù di quanto previsto dalle Clausole 231.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- ove lo ritenga opportuno, una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, o nel caso in cui la violazione del Modello sia pervenuta dal responsabile del personale, il Consiglio di Amministrazione o un delegato da quest'ultimo, convoca il membro indicato dall'OdV, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In caso di contestazione a un lavoratore dipendente la procedura di accertamento dell'illecito deve essere espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

4.9. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO BMC

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BMC garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del Modello, ed i relativi aggiornamenti, sono comunicati ai dipendenti ed agli stakeholders al momento dell'approvazione.

Il Modello viene pubblicato nella sua versione integrale sul portale aziendale, mentre sul sito BMC viene pubblicata solo la Parte Generale ed alcune sezioni delle Parti Speciali, ritenute non particolarmente sensibili e pertanto divulgabili all'esterno. Ai nuovi assunti viene consegnato un pacchetto informativo, comprendente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate fondamentali in Azienda. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare a BMC una dichiarazione

sottoscritta ove si attesti la ricezione del pacchetto informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'attività di formazione è finalizzata:

- i) a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, spiegare i motivi per cui BMC ha deciso di dotarsi di un Modello nonché ad illustrare i principali comportamenti da adottare al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- ii) è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dal livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di BMC.

Annualmente il piano della formazione viene sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza e sullo stato di avanzamento dello stesso viene costantemente aggiornato.

In occasione della formazione in aula verrà distribuito materiale ai dipendenti coinvolti (dirigenti, quadri ed impiegati), in maniera tale di:

- mantenere traccia della documentazione utilizzata ai fini formativi e dei destinatari della formazione;
- attestare per ogni partecipante la fruizione del corso, monitorando l'inizio e la fine dello stesso;
- verificare l'efficacia del corso tramite il punteggio ottenuto nel test-out.

4.10. SEGNALAZIONI DELLE IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

Con il Decreto 24/202320 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva Whistleblowing).

Tale decreto ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (abrogato l'art. 6, commi 2 ter e 2 quater, D. Lgs. 231/2001 e l'art. 3 del d. lgs. 179/2017 e modificato l'art. 6 comma 2 bis del d.lgs. 231/01), racchiudendo in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

In ottemperanza al Decreto 24/2023, a decorrere dal 15 luglio 2023:

1) Canale di Segnalazione Interna: le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta (posta cartacea) che in forma orale, attraverso una linea telefonica dedicata (senza registrazione) e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che dovrà essere fissato entro un tempo ragionevole.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate non oltre i termini di legge dalla data di chiusura. I trattamenti di dati personali sono effettuati a norma del Regolamento UE 2016/679.

2) Gestore del Canale di Segnalazione Interna: BMC ha incaricato un gestore esterno, ossia lo Studio Legale Cerri Bini & Gualandi Avvocati Associati, Via Cavallotti, 21, 40059 Medicina (BO), in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3) Soggetti Segnalanti: le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti legati all'attività di BMC, quali: dipendenti; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; tirocinanti; soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

4) Oggetto: la segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni integranti violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di BMC nonché di tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante (Codice Etico, Codice di condotta Anticorruzione, BMC Compliance Tools).

4) Procedura: BMC ha adottato una procedura volta a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali, nonché a disciplinare le modalità di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione (riscontro, verifica e analisi), garantendo che lo stesso avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di volta in volta vigente (in seguito "Protocollo Whistleblowing").